



COMUNE DI ALESSANDRIA

ALLEGATO A alla Deliberazione n. 54 del 26/05/2021
Approvazione modifiche al Regolamento TARI con decorrenza 1.1.2021

Modificare l'articolo 2 "Gestione e Classificazione dei Rifiuti", commi 1, 4 e 5 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 4/6/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.</p> <p>[...]</p> <p>4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;</p> <p>b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;</p> <p>c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;</p> <p>d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</p> <p>e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;</p> <p>f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.</p> <p>5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;</p>	<p>1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.</p> <p>[...]</p> <p>4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;</p> <p>b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività ri-portate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;</p> <p>d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</p> <p>e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;</p> <p>f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del presente comma.</p> <p>5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli</p>

<p>b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;</p> <p>c) i rifiuti da lavorazioni industriali;</p> <p>d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;</p> <p>e) i rifiuti da attività commerciali;</p> <p>f) i rifiuti da attività di servizio;</p> <p>g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;</p> <p>h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;</p>	<p>effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;</p> <p>b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;</p> <p>c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;</p> <p>d) i veicoli fuori uso;</p> <p>e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;</p> <p>f) i rifiuti generati nell'ambito delle lavorazioni artigianali, attività commerciali, di servizio e sanitarie diversi da quelli indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.</p>
---	--



Modificare l'articolo 3 "Sostanze Escluse dalla Normativa sui Rifiuti" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 4/6/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;</p> <p>b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,</p> <p>c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;</p> <p>d) i rifiuti radioattivi;</p> <p>e) i materiali esplosivi in disuso;</p> <p>f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.</p>	<p>1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;</p> <p>b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,</p> <p>c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;</p> <p>d) i rifiuti radioattivi;</p> <p>e) i materiali esplosivi in disuso;</p> <p>f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante</p>

<p>g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità oripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.</p> <p>2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:</p> <p>a) le acque di scarico;</p> <p>b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;</p> <p>c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;</p> <p>d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.</p>	<p>processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;</p> <p>g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.</p> <p>2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:</p> <p>a) le acque di scarico;</p> <p>b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;</p> <p>c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;</p> <p>d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117;</p> <p>e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.</p>
---	---



Modificare l'articolo 9 "Locali e Aree non Assoggettabili" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 4/6/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia ordinaria o di variazione e debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.</p> <p>2. In particolare, sono da ritenersi non assoggettabili al tributo, sia per la parte fissa che per parte variabile, i seguenti locali o aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le unità immobiliari adibite a civile abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici e alle utenze energetiche; - le unità immobiliari in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo 	<p>1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia ordinaria o di variazione e debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.</p> <p>2. In particolare, sono da ritenersi non assoggettabili al tributo, sia per la parte fissa che per parte variabile, i seguenti locali o aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le unità immobiliari adibite a civile abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici e alle utenze energetiche; - le unità immobiliari in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo

<p>o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori e quelle dichiarate inagibili o inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le unità immobiliari per le quali è stata presentata negli uffici comunali competenti la "Comunicazione di Attività Edilizia Libera ex art. 6, comma 1 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.", prescindendo dalla tipologia degli interventi previsti, sarà applicata un'esenzione temporanea pari a 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della domanda; - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree adibite a verde; - le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile; - parte di luoghi e locali come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a metri 1.50; - i cavedi di sola areazione, le corti interne sottratte all'uso abituale degli occupanti dell'edificio o degli utenti delle attività che in esso si svolgono e, comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo; - i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti; - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensore, magazzini completamente automatizzati, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; - i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose; - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; - i locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici; - i locali e le aree dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati per qualità e quantità, rifiuti pericolosi il cui smaltimento è a carico delle ditte stesse in base alle norme vigenti, restano comunque tassabili i locali e le aree su cui si producono, anche potenzialmente stante quanto riportato all'art. 6, i rifiuti assimilati fino al limite quantitativo indicato in apposito provvedimento comunale, comunque conferibili al servizio pubblico; - i locali e le aree adibite a lavorazione industriale inclusi i locali e le aree adibite a immagazzinamento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (ai sensi di quanto dispone la D.G.R. 47/2005 nel punto 20 dei criteri di assimilazione quantitativi); - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno oltre che le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno 	<p>o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori e quelle dichiarate inagibili o inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le unità immobiliari per le quali è stata presentata negli uffici comunali competenti la "Comunicazione di Attività Edilizia Libera ex art. 6, comma 1 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.", prescindendo dalla tipologia degli interventi previsti, sarà applicata un'esenzione temporanea pari a 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della domanda; - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree adibite a verde; - le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile; - parte di luoghi e locali come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a metri 1.50; - i cavedi di sola areazione, le corti interne sottratte all'uso abituale degli occupanti dell'edificio o degli utenti delle attività che in esso si svolgono e, comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo; - i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti; - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensore, magazzini completamente automatizzati, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; - i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose, nelle quali la produzione di rifiuti è nulla; - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; - i locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici; - i locali e le aree adibite a lavorazione industriale inclusi i locali e le aree adibite a immagazzinamento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti ad essi asserviti; - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno oltre che le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno
---	--

<p>delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive; - i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di attività agricole, silvicoltura, allevamento e le serra a terra. Sono, invece, assoggettate a tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche; - le superficie agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; - per gli impianti di distribuzione di carburante non sono assoggettate le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. <p>3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.</p> <p>4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</p> <p>5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>I produttori di rifiuti speciali per ottenere l'esenzione prevista e per mantenerla, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentare al Comune comunicazione di smaltimento in proprio dei suddetti rifiuti; - allegare una relazione sulla tipologia dei rifiuti; 	<p>delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive; - i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di attività agricole, silvicoltura, allevamento e le serra a terra. Sono, invece, assoggettate a tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche; - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; - per gli impianti di distribuzione di carburante non sono assoggettate le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. <p>3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.</p> <p>4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</p> <p>5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Analoga detassazione spetta ai magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali.</p> <p>I produttori di rifiuti speciali per ottenere l'esenzione prevista e per mantenerla, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentare al Comune comunicazione di smaltimento in proprio dei suddetti rifiuti; - allegare una relazione sulla tipologia dei rifiuti;
---	--

<p>- allegare una planimetria da cui risultino circoscritte, misurate ed evidenziate le aree produttrici di rifiuti speciali;</p> <p>- tenere a disposizione del Comune la documentazione sui rifiuti speciali (registro carico e scarico e formulario identificazione dei rifiuti), prevista dalle vigenti norme;</p> <p>- presentare una copia della denuncia annuale sui rifiuti prodotti e smaltiti prevista dalla legge n. 70/1994 (Modello Unico di Dichiarazione).</p> <p>6. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.</p> <p>7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33/bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.</p> <p>8. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti considerati speciali per qualità (pericolosi e non) e non sia distinguibile la superficie complessiva tariffabile o risulti difficile, a causa dell'uso promiscuo, determinare i locali o le aree, la superficie tariffabile verrà calcolata in modo forfettario applicando, per le attività sotto indicate, le seguenti percentuali calcolate sulla superficie promiscua: Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici: 10% Autorimessaggi e autolavaggi autoveicoli: 10% Laboratori fotografici ed eliografici: 15% Laboratori di analisi mediche: 15% Produzione e allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina: 20% Tipografie, stamperie, vetrerie: 25% Lavanderie e tintorie: 25% Autocarrozzerie, officine di riparazione auto, moto, macchine agricole, elettrauto, gommisti: 25% Falegnamerie, verniciatori in genere; galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, officine di carpenteria metallica: 30% Caseifici e cantine vinicole: 60%</p> <p>9. Per le eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, e per le quali non si possa far riferimento a criteri di analogia, si applica una riduzione forfettaria della superficie del 30%.</p> <p>10. Per fruire delle riduzioni di cui ai commi 8 e 9, gli interessati dovranno indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.) nonché le superfici di formazione di rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani,</p>	<p>- allegare una planimetria da cui risultino circoscritte, misurate ed evidenziate le aree produttrici di rifiuti speciali;</p> <p>- tenere a disposizione del Comune la documentazione sui rifiuti speciali (registro carico e scarico e formulario identificazione dei rifiuti), prevista dalle vigenti norme;</p> <p>- presentare una copia della denuncia annuale sui rifiuti prodotti e smaltiti prevista dalla legge n. 70/1994 (Modello Unico di Dichiarazione).</p> <p>6. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali sussiste il divieto di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.</p> <p>7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33/bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.</p> <p>8. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti considerati speciali (pericolosi e non) e non sia distinguibile la superficie complessiva tariffabile o risulti difficile, a causa dell'uso promiscuo, determinare i locali o le aree, la superficie tariffabile verrà calcolata in modo forfettario applicando, per le attività sotto indicate, le seguenti percentuali calcolate sulla superficie promiscua: Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici: 10% Autorimessaggi e autolavaggi autoveicoli: 10% Laboratori fotografici ed eliografici: 15% Laboratori di analisi mediche: 15% Produzione e allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina: 20% Tipografie, stamperie, vetrerie: 25% Lavanderie e tintorie: 25% Autocarrozzerie, officine di riparazione auto, moto, macchine agricole, elettrauto, gommisti: 25% Falegnamerie, verniciatori in genere; galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, officine di carpenteria metallica: 30% Caseifici e cantine vinicole: 60%</p> <p>9. Per le eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, e per le quali non si possa far riferimento a criteri di analogia, si applica una riduzione forfettaria della superficie del 30%.</p> <p>10. Per fruire delle riduzioni di cui ai commi 8 e 9, gli interessati dovranno indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.) nonché le superfici di formazione di rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani,</p>
--	---

assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa rifiuti) distinti per codice CER. 10 bis. Per le utenze non domestiche produttive di rifiuti che superino i limiti quantitativi per l'assimilazione agli urbani, la superficie dell'attività prevalente verrà esentata proporzionalmente alla quantità di rifiuto speciale non assimilabile che il contribuente darà prova di aver regolarmente conferito a ditte specializzate.	speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa rifiuti) distinti per codice CER. 10-bis. abrogato
--	---



Modificare l'articolo 10 "Superfici degli Immobili" commi 1 e 2 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 4/6/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.</p> <p>2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.</p> <p>Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.</p>	<p>1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.</p> <p>2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.</p> <p>Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.</p>



Modificare l'articolo 13 "Determinazione del tributo", comma 3 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 4/6/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>[...]</p> <p>3. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi secondari e terziari (fatto salvo il conferimento dei secondari al servizio pubblico in raccolta differenziata) di cui al comma 10 dell'art. 221 del D.Lgs. 152/2006, e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi rispetto ai quali non è prevista alcuna erogazione del servizio.</p>	<p>[...]</p> <p>3. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, esclude il servizio relativo agli imballaggi secondari e terziari (fatto salvo il conferimento dei secondari al servizio pubblico in raccolta differenziata) di cui al comma 10 dell'art. 221 del D.Lgs. 152/2006, e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi rispetto ai quali non è prevista alcuna erogazione del servizio.</p>



Modificare l'articolo 14 "Articolazione della tariffa", comma 2 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 4/6/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>[...]</p> <p>2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa in proporzione al quantitativo di rifiuti prodotti da ciascuna delle due categorie. Nelle more della realizzazione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle utenze, il Comune applicherà un sistema presuntivo. Il quantitativo di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sarà desunto sottraendo dalla quantità complessiva di rifiuti urbani e assimilati raccolta nel Comune la quantità potenzialmente prodotta dalle utenze non domestiche, data dalla sommatoria delle quantità potenziali relative alle singole categorie, ricavate utilizzando la Tabella 4 dell'Allegato 1.</p>	<p>[...]</p> <p>2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa in proporzione al quantitativo di rifiuti prodotti da ciascuna delle due categorie. Nelle more della realizzazione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle utenze, il Comune applicherà un sistema presuntivo. Il quantitativo di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sarà desunto sottraendo dalla quantità complessiva di rifiuti urbani raccolta nel Comune la quantità potenzialmente prodotta dalle utenze non domestiche, data dalla sommatoria delle quantità potenziali relative alle singole categorie, ricavate utilizzando la Tabella 4 dell'Allegato 1 al DPR 158/1999.</p>



Modificare l'articolo 15 "Periodo di Applicazione", commi 2 e 4 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 4/6/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>[...]</p> <p>2. L'obbligo tariffario decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la determinazione dei locali e delle aree e sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata.</p> <p>[...]</p> <p>4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative alle superfici e alle destinazioni d'uso, che comportano un aumento della tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine di cui al successivo art. 25. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.</p>	<p>[...]</p> <p>2. L'obbligo tariffario decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata entro i termini stabiliti dal presente regolamento.</p> <p>[...]</p> <p>4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative alle superfici e alle destinazioni d'uso, che comportano un aumento della tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine di cui al successivo art. 27. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.</p>



Modificare l'articolo 16 "Utenze Domestiche", comma 1 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 4/6/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi è quello risultante dai dati presenti all'anagrafe del Comune di Alessandria alla data d'inizio dell'utenza a seguito di denunce di variazione e/o di accertamenti d'ufficio. Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe al 1° gennaio di ogni anno. Ogni variazione del numero dei componenti in corso d'anno avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti. Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto, sulla base di una richiesta documentata, dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di strutture quali istituti sanitari di lunga degenza, case di riposo, carceri, famiglie protette.</p>	<p>1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero degli occupanti ai fini dell'inserimento nella specifica categoria di utenza è quello risultante dai dati presenti all'anagrafe del Comune di Alessandria alla data d'inizio dell'utenza a seguito di denunce di variazione e/o di accertamenti d'ufficio e comprende oltre ai residenti nell'abitazione anche i conviventi eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti. Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto, sulla base di una richiesta documentata, dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di strutture quali istituti sanitari di lunga degenza, case di riposo, carceri, famiglie protette. Ogni variazione del numero dei componenti in corso d'anno avrà effetto dal giorno successivo.</p>



Modificare l'articolo 17 "Calcolo Applicato alle Utenze Domestiche", comma 2 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 4/6/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>[...] 2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo, prodotta da ciascuna utenza. Il Comune, fino a quando non avrà validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, applicherà un sistema presuntivo nel quale la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di produttività. Il valore dei coefficienti è fissato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 2 dell'Allegato 1 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 comma 652 della L. 147/2013.</p>	<p>[...] 2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo, prodotta da ciascuna utenza. Il Comune, fino a quando non avrà validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, applicherà un sistema presuntivo nel quale la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di produttività. Il valore dei coefficienti è fissato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 2 dell'Allegato 1 al DPR 158/1999 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 comma 652 della L. 147/2013.</p>



Modificare l'articolo 18 "Assegnazione delle Utenze Non Domestiche alle classi di attività", come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 4/6/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate per categorie omogenee, in relazione alla loro destinazione d'uso e tenendo conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune e della potenzialità di produzione dei rifiuti, indicate nelle Tabella 3 e 4 dell'Allegato 1.</p> <p>2. L'assegnazione di un'utenza non domestica a una delle classi di attività previste viene effettuata con riferimento all'attività effettivamente svolta. Qualora non sia identificabile univocamente l'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo, l'iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.</p> <p>3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desunta dai certificati camerati.</p> <p>4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso, con l'esclusione: – dei locali mensa nelle aziende che vengono ricompresi nell'apposita categoria – degli uffici (direzionali, amministrativi ecc.) separati dall'immobile principale – dei magazzini delle attività commerciali e artigianali che possono essere inseriti nella categoria 3.</p> <p>5. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle Tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 vengono associati ai fini dell'applicazione del tributo alla classe di attività che presenta con essi la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.</p> <p>6. Qualora l'attività esercitata sia di natura mista, tale da rendere difficoltosa la classificazione in una delle categorie previste dall'allegata Tabella 4, con Deliberazione della Giunta Comunale potrà essere attribuita all'utenza non domestica classificazione in sub categoria più specifica.</p>	<p>1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate per categorie omogenee, in relazione alla loro destinazione d'uso e tenendo conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune e della potenzialità di produzione dei rifiuti, indicate nell'Allegato 1.</p> <p>2. L'assegnazione di un'utenza non domestica a una delle classi di attività previste viene effettuata con riferimento all'attività effettivamente svolta; nel caso in cui la stessa non sia identificabile oggettivamente, l'attribuzione della categoria per i locali e le aree soggette al tributo avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.</p> <p>3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito della stessa utenza, alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.</p> <p>4. abrogato</p> <p>5. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nell'Allegato 1 vengono associati ai fini dell'applicazione del tributo alla classe di attività che presenta con essi la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.</p> <p>6. abrogato</p>



Modificare l'articolo 19 "Calcolo applicato alle Utenze Non Domestiche" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 4/6/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Per le utenze non domestiche la quota fissa è commisurata alla superficie calpestabile degli immobili nei quali si svolge l'attività.</p> <p>2. La parte fissa del tributo è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa. Il valore dei suddetti coefficienti è fissato in funzione della tipologia di attività dell'utenza all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 3 dell'Allegato 1.</p> <p>3. Per l'attribuzione della parte variabile del tributo il Comune organizzerà e strutturerà sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Il Comune, in attesa di organizzare tali sistemi, applica un sistema presuntivo, nel quale la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata secondo la procedura indicata dall'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999. Il valore dei suddetti coefficienti è fissato in funzione della tipologia di attività dell'utenza all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 4 dell'Allegato 1</p>	<p>1. Per le utenze non domestiche la quota fissa è commisurata alla superficie calpestabile degli immobili nei quali si svolge l'attività.</p> <p>2. La parte fissa del tributo è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa. Il valore dei suddetti coefficienti è fissato in funzione della tipologia di attività dell'utenza all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 3 dell'Allegato 1 al DPR 158/1999.</p> <p>3. Per l'attribuzione della parte variabile del tributo il Comune organizzerà e strutturerà sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Il Comune, in attesa di organizzare tali sistemi, applica un sistema presuntivo, nel quale la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata secondo la procedura indicata dall'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999. Il valore dei suddetti coefficienti è fissato in funzione della tipologia di attività dell'utenza all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 4 dell'Allegato 1 al citato DPR 158/1999.</p>



Introdurre l'art. 19-bis:

<i>Versione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 29/04/2021</i>	<i>Versione emendata a seguito di conversione in Legge del D.L. 41/2021</i>
<p>"Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta"</p> <p>1. Le utenze non domestiche che intendano conferire i propri rifiuti urbani avviandoli a recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10 del D. Lgs. n. 152/2006, devono comunicare tale scelta tramite PEC, sia al Comune che al Consorzio di Bacino Alessandrino, entro il 31 maggio di ciascun anno al fine dell'effettiva validità nell'anno stesso. La dichiarazione ha efficacia dal 1° giorno del mese solare successivo alla data di presentazione. Qualora la dichiarazione sia presentata dopo il 31 maggio l'efficacia decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p> <p>2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma.</p> <p>3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la</p>	<p>"Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta"</p> <p>1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendano conferire i propri rifiuti urbani avviandoli a recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10 del D. Lgs. n. 152/2006, devono comunicare tale scelta tramite PEC, sia al Comune che al Consorzio di Bacino Alessandrino, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p> <p>2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma.</p> <p>3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la</p>

<p>riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula: $Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$ dove: Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero $Q_{tot} (Kd)$ = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999. Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile. Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.</p> <p>4. La riduzione prevista al precedente comma, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata; a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune avrà facoltà di compensare il credito all'atto dei successivi pagamenti. Per l'ottenimento di tale riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere via pec, entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede il rimborso, copia dei formulari, unitamente a un riepilogo dei Cer di ogni rifiuto con indicazione della ragione sociale del produttore, del trasportatore e del destinatario.</p> <p>5. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui ai commi precedenti avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo al Comune e al Consorzio di Bacino Alessandrino entro il 30 settembre dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Comune, in raccordo con il Consorzio di Bacino esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.</p> <p>6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.</p> <p>7. Per l'anno 2021 il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 è fissato al 30 giugno 2021; la dichiarazione avrà efficacia dalla data di effettiva sussistenza dei requisiti per usufruire del</p>	<p>riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula: $Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$ dove: Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero $Q_{tot} (Kd)$ = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999. Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile. Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.</p> <p>4. La riduzione prevista al precedente comma, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata; a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune avrà facoltà di compensare il credito all'atto dei successivi pagamenti. Per l'ottenimento di tale riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere via pec, entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede il rimborso, copia dei formulari, unitamente a un riepilogo dei Cer di ogni rifiuto con indicazione della ragione sociale del produttore, del trasportatore e del destinatario.</p> <p>5. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui ai commi precedenti avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo al Comune e al Consorzio di Bacino Alessandrino entro il 30 settembre dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Comune, in raccordo con il Consorzio di Bacino esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.</p> <p>6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.</p> <p>7. abrogato</p>
--	---

trattamento descritto nel presente articolo, purché debitamente comprovati.	
---	--



Modificare l'articolo 20 "Tariffa Giornaliera", commi 1, 2 e 3 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 4/6/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. L'occupazione o la detenzione è da definirsi temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune stabilisce con il presente Regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base alla tariffa giornaliera.</p> <p>2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. Per il Comune di Alessandria la maggiorazione è pari all'ottanta per cento (80%).</p> <p>3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche. Nelle more di quanto sopra, l'obbligo della comunicazione è assolto con la presentazione della richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.</p>	<p>1. L'occupazione o la detenzione è da definirsi temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune stabilisce con il presente Regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base alla tariffa giornaliera. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.</p> <p>2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari all'ottanta per cento (80%).</p> <p>3. Le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, assolvono l'obbligo di dichiarazione mediante il pagamento della TARI giornaliera da effettuare con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento per l'applicazione del suddetto canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovvero sia quelle non soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo articolo 27 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.</p>



Modificare l'articolo 21 **"Tributo Provinciale"** come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 4/6/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Alessandria sul totale dell'importo della tariffa.	1. Il tributo provinciale, per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili a tributo e applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Alessandria sul totale dell'importo della tariffa.



Modificare l'articolo 22 **"Norme Generali"**, comma 4 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 4/6/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
[...] 4. Le riduzioni di cui all'art.23 del presente Regolamento si intendono applicate alla sola parte variabile [...]	[...] 4. Le riduzioni di cui all'art.23 del presente Regolamento si intendono applicate alla sola parte variabile ove non diversamente specificato. [...]



Modificare l'articolo 23 **"Riduzioni per Utenze Domestiche"**, commi 3 bis come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 4/6/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
[...] 3 bis. Ai sensi dell'art.9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014 è previsto un abbattimento di 2/3 della TARI sull'abitazione principale per coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: - possesso o usufrutto di una unica unità abitativa sul territorio dello Stato; - iscrizione all'AIRE; - titolare di pensione del paese estero in cui ha la residenza; - non aver locato o dato in comodato d'uso l'unità oggetto di richiesta della riduzione. [...]	[...] 3 bis. Ai sensi dell'art. 1 comma 48 della Legge n. 178/2020, è previsto un abbattimento di 2/3 dell'importo complessivamente dovuto a titolo di TARI per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. [...]



Modificare l'articolo 25 "Riduzioni per Utenze non Domestiche", come segue:

Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 4/6/2020	Versione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 29/04/2021	Versione emendata a seguito di conversione in Legge del D.L. 41/2021
<p>1. Per gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e le associazioni di beneficenza con servizio di accoglienza e distribuzione pasti ai poveri con sede nel Comune di Alessandria, che operano nel settore socio-assistenziale è prevista una riduzione pari al venticinque per cento (25%).</p> <p>2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile del tributo è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente a proprie spese ad effettivo riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività autorizzata di riciclo dei rifiuti stessi. Il coefficiente di riduzione Kr viene calcolato tenendo conto del coefficiente Kd attribuito alla categoria dell'utenza (Tabella 4 dell'allegato 1) sulla base della seguente relazione: $Kr = Kg \cdot Avviati\ al\ riciclo / Kd \cdot mq$.</p> <p>3. La riduzione prevista al precedente comma, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata; a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune avrà facoltà di compensare il credito all'atto dei successivi pagamenti. Per l'ottenimento di tale riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere copia dei formulari entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale si richiede il rimborso.</p> <p>3.bis. Al fine di ridurre lo spreco alimentare il Comune istituisce una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali, e produttive in genere che producono o</p>	<p>1. Per gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e le associazioni di beneficenza con servizio di accoglienza e distribuzione pasti ai poveri con sede nel Comune di Alessandria, che operano nel settore socio-assistenziale è prevista una riduzione pari al venticinque per cento (25%).</p> <p>2. abrogato</p> <p>3. abrogato</p> <p>3.bis. Al fine di ridurre lo spreco alimentare il Comune istituisce una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali,</p>	<p>1. Per gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e le associazioni di beneficenza con servizio di accoglienza e distribuzione pasti ai poveri con sede nel Comune di Alessandria, che operano nel settore socio-assistenziale è prevista una riduzione pari al venticinque per cento (25%).</p> <p>2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile del tributo è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente a proprie spese ad effettivo riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività autorizzata di riciclo dei rifiuti stessi. Il coefficiente di riduzione Kr viene calcolato tenendo conto del coefficiente Kd attribuito alla categoria dell'utenza (Tabella 4 dell'allegato 1 al DPR 158/1999) sulla base della seguente relazione: $Kr = Kg \cdot Avviati\ al\ riciclo / Kd \cdot mq$.</p> <p>3. La riduzione prevista al precedente comma, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata; a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune avrà facoltà di compensare il credito all'atto dei successivi pagamenti. Per l'ottenimento di tale riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere copia dei formulari entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale si richiede il rimborso. In ragione dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal precedente articolo 19-bis, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.</p> <p>3.bis. Al fine di ridurre lo spreco alimentare il Comune istituisce una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali, e produttive in genere che producono o</p>

<p>distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, attraverso ad esempio associazioni di volontariato, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale. La riduzione viene calcolata considerando le sole superfici di vendita o produzione.</p> <p>Per ottenere tale riduzione, gli aventi diritto dovranno presentare, entro il 31 gennaio dell'anno per cui si chiede la riduzione, richiesta con allegata la dichiarazione sostitutiva di notorietà con la specifica del nominativo del soggetto a favore del quale si effettuano i conferimenti e la cadenza degli stessi. Entro il 31 marzo dell'anno successivo gli aventi diritto dovranno presentare la documentazione attestante il soggetto ricevente, il quantitativo e il valore dei prodotti ceduti. Il Comune di Alessandria si riserva la facoltà di controllare la veridicità di tali dichiarazioni.</p> <p>Per il solo anno d'imposta 2017 la riduzione di cui al presente comma potrà essere richiesta entro il termine del 30 giugno 2017.</p> <p>A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 22, comma 3, la presente riduzione può essere concessa in aggiunta a quella prevista all'art. 25, comma 2, fino ad un massimo di riduzione della parte variabile pari al 90%.</p> <p>5. Previa presentazione di idonea autocertificazione che attesti la diversa destinazione d'uso è possibile per le attività rientranti nella categoria 27 e limitatamente alle attività "fiori e piante" e "ortofrutta" suddividere le superfici utilizzate, entro un limite del 20% del totale, tra la categoria principale e la categoria 15 nel caso di "fiori e piante" e le categorie 25 o 26 nel caso di "ortofrutta".</p>	<p>e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, attraverso ad esempio associazioni di volontariato, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale. La riduzione viene calcolata considerando le sole superfici di vendita o produzione.</p> <p>Per ottenere tale riduzione, gli aventi diritto dovranno presentare, entro il 31 gennaio dell'anno per cui si chiede la riduzione, richiesta con allegata la dichiarazione sostitutiva di notorietà con la specifica del nominativo del soggetto a favore del quale si effettuano i conferimenti e la cadenza degli stessi. Entro il 31 marzo dell'anno successivo gli aventi diritto dovranno presentare la documentazione attestante il soggetto ricevente, il quantitativo e il valore dei prodotti ceduti. Il Comune di Alessandria si riserva la facoltà di controllare la veridicità di tali dichiarazioni.</p> <p>Per il solo anno d'imposta 2017 la riduzione di cui al presente comma potrà essere richiesta entro il termine del 30 giugno 2017.</p> <p>A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 22, comma 3, la presente riduzione può essere concessa in aggiunta a quella prevista all'art. 19 bis.</p> <p>5. abrogato</p>	<p>distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, attraverso ad esempio associazioni di volontariato, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale. La riduzione viene calcolata considerando le sole superfici di vendita o produzione.</p> <p>Per ottenere tale riduzione, gli aventi diritto dovranno presentare, entro il 31 gennaio dell'anno per cui si chiede la riduzione, richiesta con allegata la dichiarazione sostitutiva di notorietà con la specifica del nominativo del soggetto a favore del quale si effettuano i conferimenti e la cadenza degli stessi. Entro il 31 marzo dell'anno successivo gli aventi diritto dovranno presentare la documentazione attestante il soggetto ricevente, il quantitativo e il valore dei prodotti ceduti. Il Comune di Alessandria si riserva la facoltà di controllare la veridicità di tali dichiarazioni.</p> <p>Per il solo anno d'imposta 2017 la riduzione di cui al presente comma potrà essere richiesta entro il termine del 30 giugno 2017.</p> <p>A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 22, comma 3, la presente riduzione può essere concessa, fino al 31 dicembre 2021, in aggiunta a quella prevista all'art. 25 comma 2 fino ad un massimo di riduzione della parte variabile pari al 90%. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la presente riduzione può essere concessa in aggiunta a quella prevista dall'art. 19-bis.</p> <p>5. abrogato</p>
--	--	--



Modificare l'articolo 27 **"Inizio, Cessazione e Variazione dell'Occupazione o della Conduzione"**, comma 3 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 4/6/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>[...]</p> <p>3. La dichiarazione può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata A/R, a mezzo fax, posta elettronica o PEC, allegando copia di un documento di identità e copia della documentazione richiesta. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento, da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio a mezzo posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.</p> <p>Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà.</p> <p>Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario, e con il rispetto delle medesime tempistiche e della medesima forma, il soggetto è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta che produce i suoi effetti dal giorno in cui si è verificata.</p> <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <p>3. La dichiarazione può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata A/R, a mezzo fax, posta elettronica o PEC, allegando copia di un documento di identità e copia della documentazione richiesta. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento, da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio a mezzo posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.</p> <p>Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà.</p>



Modificare l'articolo 28 **"Violazioni e Penalità"**, comma 3 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 4/6/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>[...]</p> <p>3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 27 comma 13, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 250.</p> <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <p>3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 27 comma 12, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 250.</p> <p>[...]</p>



Modificare l'articolo 30 **"Riscossione"**, comma 1 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 4/6/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
1. L'applicazione della TARI, determinata dalla sommatoria della componente di tariffa rifiuti e di tributo provinciale , avviene mediante l'emissione, da parte del Comune di Alessandria, o di altro soggetto appositamente individuato, di avvisi di pagamento spediti per posta semplice, e viene riscossa dal Comune direttamente o tramite affidamento a terzi.	1. L'applicazione della TARI avviene mediante l'emissione, da parte del Comune di Alessandria, o di altro soggetto appositamente individuato, di avvisi di pagamento spediti per posta semplice, e viene riscossa dal Comune direttamente o tramite affidamento a terzi.



Modificare l'articolo 33 "**Disposizioni Transitorie e Finali**", comma 1 e 9 come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 4/6/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2020 .	1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2021 .
9. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2020 .	9. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2021 .

Sostituire l'Allegato 1 con il seguente:

ALLEGATO 1

	Categorie utenze non domestiche
1	Musei, biblioteche, Scuole, Associazioni, luoghi di culto e palestre
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse Magazzini senza alcuna vendita diretta, edili grossisti
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, Autosaloni, esposizioni mobili
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, prodotti sanitari, erboristerie, profumerie, prodotti per animali
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, oreficerie, stoffe, filati, mercerie
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, toelettature per animali
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, autolavaggio, soccorso stradale
20	Attività industriali con capannoni di produzione limitatamente alle superfici, aree e locali non adibiti a lavorazioni
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria e gelaterie
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, rosticcerie, forni per panificazione
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club